

ACCORDO

tra

l'Ordine Provinciale dei Consulti del Lavoro di Varese, con sede in via Dante Alighieri n. 2 – Varese – C.F. 80010720128, nella persona del suo Presidente Dott. Michele Frattini, nato a Varese il 19 giugno 1971, domiciliato per la carica in via Dante Alighieri n. 2 - Varese

e

l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede in via Ravasi n. 2 – Varese – C.F. 95039180120, nella persona della Magnifica Retttrice e legale rappresentante Prof.ssa Maria Pierro, nata a Pavia il 31 luglio 1964, domiciliata per la carica in via Ravasi n. 2 - Varese.

Visto

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante “Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”;
- l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 (d’ora in poi D.L. 24 gennaio 2012) secondo cui *“La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”*;
- l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148 secondo cui *“Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine o Collegio, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”*;
- il Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di consulente del lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;

Considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro sottoscritta in data 23 marzo 2018 tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulti del Lavoro (d’ora in poi Convenzione Quadro);

- che i percorsi formativi dei corsi di laurea triennali e magistrali attivati presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

Convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- collaborare nell'attivazione di percorsi universitari che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzino i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, durante il corso di studio caratterizzante;
- regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) laurea triennale in Economia e Management dell'Innovazione e della Sostenibilità (d'ora in avanti CLEMIS), classi L-18 - Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (ex D.M. 270/04) e L-33 - Scienze Economiche (ex D.M. 270/04), attivata dall'a.a. 2022/2023 (in disattivazione – nella sola modalità part-time – a partire dall'a.a. 2023/2024);
- b) laurea triennale in Economia e Management dell'Innovazione e della Sostenibilità - Digitale Integrato (d'ora in avanti CLEMIS-DI), classi L-18 - Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (ex D.M. 270/04) e L-33 - Scienze Economiche (ex D.M. 270/04), attivata dall'a.a. 2023/2024;
- c) laurea triennale in Economia e Management (d'ora in avanti CLEM), classe L-33 - Scienze economiche (ex D.M. 270/04), disattivata a partire dall'a.a. 2022/2023;
- d) laurea triennale in Economia e Amministrazione delle Imprese (d'ora in avanti EAI), classe 17 (ex D.M. 509/99, corrispondente alla classe L-18 ex D.M. 270/04 come da allegato 2 D.M. 386/2007), disattivata a partire dall'a.a. 2010/2011;
- e) laurea triennale in Economia e Commercio (d'ora in avanti EC), classe 28 (ex D.M. 509/99, corrispondente alla classe L-33 ex D.M. 270/04 come da allegato 2 D.M. 386/2007), disattivata a partire dall'a.a. 2010/2011;
- f) laurea magistrale in Economia, Diritto e Finanza d'Impresa, *curriculum* in Economia e Diritto di Impresa (d'ora in avanti CLEDIFI *curriculum* EDI), classe LM-77 - Scienze Economico-Aziendali, attivata nell'a.a. 2013/2014;
- g) laurea magistrale in Economia e Diritto di Impresa (d'ora in avanti CLEDI), classe LM-77 - Scienze Economico-Aziendali, disattivata a partire dall'a.a. 2013/2014;

- h) laurea specialistica in Economia e Commercio, classe 84/S (ex D.M. 509/99, corrispondente alla classe LM-77 ex D.M. 270/04 come da allegato 2 D.M. 386/2007), disattivata a partire dall'a.a. 2010/2011.

Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea

1. Il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria garantisce l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla Convenzione Quadro sottoscritta in data 23 marzo 2018 tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, a coloro che conseguiranno il diploma di laurea triennale L-18 o L-33 nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

Area 12 - Scienze giuridiche	CFU Accordo Quadro	CFU offerti da CLEMIS/CLEMIS-DI	
		L-18	L-33
IUS/01 - Diritto privato	Almeno 18 CFU	8 CFU	8 CFU
IUS/04 - Diritto commerciale		8 CFU	5 CFU
IUS/07 - Diritto del lavoro		-	-
IUS/10 - Diritto amministrativo		6 CFU	-
IUS/12 - Diritto tributario		6 CFU	6 CFU
IUS/14 - Diritto dell'Unione europea		6 CFU	-
Totale		34 CFU	19 CFU

Area 13 - Scienze economiche e statistiche	CFU Accordo Quadro	CFU offerti da CLEMIS/CLEMIS-DI	
		L-18	L-33
SECS-P/01 - Economia politica	Almeno 12 CFU	24 CFU	30 CFU
SECS-P/07 - Economia aziendale		31 CFU	16 CFU
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese		18 CFU	6 CFU
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale		12 CFU	6 CFU
Totale		85 CFU	58 CFU

2. Il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria si impegna, nel rispetto della Convenzione Quadro sottoscritta in data 23 marzo 2018 tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, a verificare le posizioni individuali di coloro che hanno conseguito il titolo nei corsi di laurea triennale disattivati o in disattivazione di cui all'art. 2 e, qualora siano rispettati i requisiti minimi richiesti da questo accordo e dalla Convenzione Quadro, a certificare l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla Convenzione Quadro, nei settori scientifico disciplinari ivi indicati.
3. Il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria garantisce l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla Convenzione Quadro sottoscritta in data 23 marzo 2018 tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, a coloro che conseguiranno il diploma di laurea magistrale LM-77 nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

Area 12 - Scienze giuridiche	CFU Accordo Quadro	CFU offerti dal CLEDIFI <i>curriculum</i> EDI
IUS/01 - Diritto privato	Almeno 18 CFU	6 CFU
IUS/04 - Diritto commerciale		6 CFU
IUS/07 - Diritto del lavoro		6 CFU
IUS/10 - Diritto amministrativo		6 CFU
IUS/12 - Diritto tributario		18 CFU
IUS/14 - Diritto dell'Unione europea		12 CFU
Totale		54 CFU

Area 13 - Scienze economiche e statistiche	CFU Accordo Quadro	CFU offerti dal CLEDIFI <i>curriculum</i> EDI
SECS-P/01 - Economia politica	Almeno 12 CFU	6 CFU
SECS-P/07 - Economia aziendale		30 CFU
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese		-
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale		-
Totale		36 CFU

Art. 4 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale e magistrale

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che abbiano acquisito, rispettivamente, almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale e almeno 60 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale/specialistica, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 presentando una dichiarazione di conformità alla convenzione prodotta dal Dipartimento, previo controllo della carriera universitaria, per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese firmataria la convenzione.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del tirocinio professionale

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica di durata non inferiore a 250 (duecentocinquanta) ore, equivalente a 6 (sei) mesi, presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo e in regola con la formazione continua obbligatoria.
La programmazione, valutazione e verifica dell'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante, che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università degli Studi dell'Insubria determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.
2. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea triennale ex D.M. 270/04 in Economia e Management dell'Innovazione e della Sostenibilità (in disattivazione – nella sola modalità part-

time – a partire dall'a.a. 2023/2024), in Economia e Management dell'Innovazione e della Sostenibilità - Digitale Integrato ed Economia e Management (quest'ultimo disattivato a partire dall'a.a. 2022/2023) e dei corsi di laurea triennale ex D.M. 509/99 in Economia e Amministrazione delle Imprese e in Economia e Commercio (disattivati a partire dall'a.a. 2010/2011), nel rispetto dell'art. 4 del presente accordo, riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate precedentemente, ai sensi dell'art. 10, comma 5, D.M. 270/2004, 3 (tre) crediti formativi universitari (corsi di laurea CLEMIS, CLEMIS-DI e CLEM) e 5 (cinque) crediti formativi universitari (corsi di laurea EAI ed EC).

3. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale ex D.M. 270/04 in Economia, Diritto e Finanza d'Impresa, *curriculum* Economia e Diritto di Impresa, e del corso di laurea magistrale in Economia e Diritto di Impresa (disattivato a partire dall'a.a. 2013/2014), nel rispetto dell'art. 4 del presente accordo, riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate precedentemente, ai sensi dell'art. 10, comma 5, D.M. 270/2004, 3 (tre) crediti formativi universitari. Il corso di laurea specialistica ex D.M. 509/99 in Economia e Commercio (disattivato a partire dall'a.a. 2010/2011) riconosce 5 (cinque) crediti formativi universitari. Per il riconoscimento di questi 3/5 crediti nei corsi di laurea magistrale/specialistica è necessario che lo studente prosegua il tirocinio, prima del conseguimento del titolo, fino al raggiungimento di almeno 400 (quattrocento) ore.

Art. 6 - Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

Il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Varese firmano la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di settembre fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Entro luglio il referente per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità a ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede a effettuarne comunicazione al referente delle scuole dell'Università.

Art. 7 - Referenti organizzativi

L'ufficio Stage del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria organizza e predispone l'attivazione dei tirocini.

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro nomina un referente organizzativo per l'avvio dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 8 - Collaborazione didattica

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

Il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria si impegna a informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative e ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Economia riporteranno, negli obiettivi formativi specifici, le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro potrà prevedere corsi, testimonianze, seminari durante il periodo di tirocinio al quale gli studenti potranno partecipare. In queste attività potrebbe essere previsto l'insegnamento della deontologia professionale.

Art. 9 - Obblighi e impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere tempestivamente l'iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Art. 10 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha durata di 5 anni, salvo disdetta da comunicare, con raccomandata A/R o PEC, 3 mesi prima della scadenza.

Ciascuna Parte potrà comunque recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata A/R o PEC; il recesso, in ogni caso, non potrà pregiudicare le attività in fase di svolgimento, che saranno portate a compimento.

La presente Convenzione, in attuazione della Convenzione Quadro sottoscritta il 23 marzo 2018 tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, è applicabile nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei Consulenti del Lavoro costituiti sul territorio nazionale.

Art. 11 - Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in

oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/379/UE.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilita l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente Convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 12 - Registrazione e spese di bollo

Il presente atto è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. L'imposta di bollo è assolta dall'Università in modo virtuale ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I e art. 15 del D.P.R. 642/1972 (Autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014) per un importo complessivo di 48,00 € e sarà rimborsata per la metà dall'Ente convenzionato.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Varese, data della firma digitale

*Il Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese
Il Presidente
(Dr. Michele Frattini)*

*L'Università degli Studi dell'Insubria
La Rettrice
(Prof.ssa Maria Pierro)*